

**IN BREVE:**

1. Entro il 30 giugno il versamento del diritto annuale camerale 2025;
2. La comunicazione della PEC degli amministratori;
3. CPB 2025-2026: pubblicata la metodologia per la proposta di concordato;
4. Agevolazioni "prima casa" su più immobili;
5. Come recuperare l'IVA non riscossa in caso di procedure concorsuali;
6. Scambio automatico di informazioni finanziarie: aggiornato l'elenco dei Paesi coinvolti;
7. La detrazione delle spese per familiari a carico.

**APPROFONDIMENTO:**

Le note di variazione IVA in caso di procedure concorsuali.

## **IN BREVE**

### ***1. Entro il 30 giugno il versamento del diritto annuale camerale 2025***

Sono tenuti al pagamento del diritto camerale tutti i **soggetti iscritti nel Registro delle imprese e nel REA**, tra cui:

- imprese individuali;
- società di persone (s.n.c, s.a.s.);
- società di capitali (s.p.a., s.r.l., ...);
- società cooperative;
- artigiani;
- consorzi e altre forme di aggregazione;
- unità locali o sedi secondarie di imprese estere.

Le misure del diritto annuale per l'anno 2025 sono state indicate nella nota n. 127214/2024 del 18 dicembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha confermato la **riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale**, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2025, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire entro il 30 giugno 2025.

### ***2. La comunicazione della PEC degli amministratori***

La legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ha esteso l'**obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) agli amministratori di imprese costituite in forma societaria (sia di capitali che di persone) e di comunicare il suddetto indirizzo PEC nel Registro delle imprese**, affinché sia annotato quale domicilio digitale di questi soggetti.

Le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o quelle che presentano domanda di iscrizione dopo tale data, hanno l'obbligo di indicare la PEC degli amministratori contestualmente al deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese. Ma l'obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori nel Registro delle imprese si applica **anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025, riguarda tutti gli amministratori e richiede l'iscrizione di un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi**. Trattandosi di indirizzo "personale", la stessa persona fisica che ricopra il ruolo di amministratore in più società potrà utilizzare lo stesso indirizzo per ciascuna di esse.

La comunicazione, per evitare sanzioni, deve essere effettuata **entro il prossimo 30 giugno 2025**.

A poche settimane dalla scadenza regna ancora l'incertezza: alcune Camere di Commercio, conformemente all'orientamento espresso da Unioncamere e CNN, accettano il fatto che il domicilio digitale (PEC) dell'amministratore, possa coincidere con il domicilio digitale (PEC) della società; altre richiedono invece che ciascun amministratore sia titolare di una PEC personale.

### **3. CPB 2025-2026: pubblicata la metodologia per la proposta di concordato**

*D.M. 28 aprile 2025*

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025 è stato pubblicato il D.M. 28 aprile 2025, di approvazione della **metodologia in base alla quale l'Agenzia delle Entrate formulerà** ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, **una proposta di concordato per il biennio 2025-2026**.

La procedura, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e

settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, oltre che degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche (allegato 1) per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

Nell'allegato 1 al decreto vengono descritti i diversi passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB, sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette sia alla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA.

### **4. Agevolazioni "prima casa" su più immobili**

*Corte di Cassazione, Ordinanza 27 marzo 2025, n. 8139*

Le agevolazioni "prima casa", sussistendone le condizioni, si applicano anche per le ipotesi di **acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un'unica unità abitativa**, ovvero di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici "prima casa", sempreché detto acquisto sia finalizzato a costituire con quest'ultima un'unica unità abitativa.

Per poter fruire dell'agevolazione, l'immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con le agevolazioni, dovrà essere accatastato, ricorrendone i presupposti, nelle categorie da A/2 ad A/7 che possono beneficiare dell'agevolazione, con esclusione, dunque delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L'Amministrazione finanziaria ha quindi ammesso con numerosi documenti di prassi (ad esempio, circolare n. 38/E/2005, risoluzione n. 142/E/2009, circolare n. 31/E/2010, circolare n. 18/E/2013, circolare n. 2/E/2014) che il beneficio "prima casa" è concesso anche su due immobili purché ricorrano entrambe le seguenti **condizioni**:

- i due appartamenti contigui devono essere destinati, dopo l'acquisto, a costituire un'unica unità abitativa;
- l'immobile risultante dall'unificazione deve conservare le caratteristiche tipiche degli immobili in relazione ai quali può essere concessa l'agevolazione "prima casa".

La Giurisprudenza, in assenza di un termine specificamente indicato dalla norma per l'unificazione, ha avuto modo di chiarire che l'agevolazione presuppone che, *"entro il termine di tre anni dalla registrazione, sia dato effettivo seguito all'impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all'unificazione dei locali"*.

### **5. Come recuperare l'IVA non riscossa in caso di procedure concorsuali**

Con riferimento alle **procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021**, il comma 3-bis dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, prevede la possibilità per il cedente/prestatore di recuperare l'IVA non riscossa attraverso l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione** nei confronti del cessionario/committente *"a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale"*, senza la necessità di effettuare preventivamente l'insinuazione al passivo.

La nota di credito deve però essere emessa **entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di apertura della procedura**.

Decorso questo termine non è più ammessa né la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, né la presentazione di istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate.

*Vedi l'Approfondimento*

### **6. Scambio automatico di informazioni finanziarie: aggiornato l'elenco dei Paesi coinvolti**

*D.Dirett. 28 aprile 2025*

Con D.Dirett. 28 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6

maggio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto delle new entry tra gli Stati coinvolti nello scambio automatico delle informazioni finanziarie.

**Armenia, Moldavia, Ucraina e Uganda** si uniscono infatti alla lista dei paesi che condividono reciprocamente le informazioni sui movimenti finanziari dei loro residenti.

Con il Decreto pubblicato, in particolare, sono aggiornati gli allegati C e D al Decreto MEF del 28 dicembre 2025, recanti rispettivamente l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e delle giurisdizioni partecipanti, in attuazione della legge n. 95/2015, e della direttiva 2014/107/UE.

### **7. La detrazione delle spese per familiari a carico**

Secondo l'art. 15 del TUIR, possono essere detratte dall'IRPEF anche alcune spese sostenute nell'interesse di familiari fiscalmente a carico. Tra le più ricorrenti segnaliamo:

- spese sanitarie;
- premi assicurativi;
- contributi previdenziali e contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- contributi versati ad enti e casse aventi fine assistenziale;
- spese per asili nido;
- spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici;

- spese universitarie e canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede;
- spese per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico.

Con riferimento agli oneri sostenuti per i familiari fiscalmente a carico l'Agenzia delle Entrate ha più volte precisato che **la detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa**. Se la spesa riguarda i figli, ha diritto a richiedere la detrazione il genitore che l'ha sostenuta, indipendentemente dal fatto che egli sia titolare o meno anche della detrazione per figli a carico e dalla modalità di ripartizione con l'altro genitore di quest'ultima detrazione.

Quando il **documento è intestato al figlio fiscalmente a carico**, le spese vanno dunque suddivise tra i genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Se le spese sono state sostenute da uno solo dei genitori, quest'ultimo può quindi calcolare la detrazione sull'intero importo, attestando tale circostanza sul documento comprovante la spesa.

Nel caso in cui anche **uno dei due genitori sia fiscalmente a carico dell'altro**, quest'ultimo può portare in detrazione l'intera spesa sostenuta nell'interesse del figlio, anche se i documenti sono intestati all'altro genitore.

## **APPROFONDIMENTO**

### ***LE NOTE DI VARIAZIONE IVA IN CASO DI PROCEDURE CONCORDATARIE***

Con riferimento alle **procedure concorsuali avviate dopo il 25 maggio 2021**, il comma 3-bis dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, prevede la possibilità per il cedente/prestatore di recuperare l'IVA non riscossa attraverso l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione** nei confronti del cessionario/committente *"a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale"*, senza la necessità di effettuare preventivamente l'insinuazione al passivo.

La nota di credito deve però essere emessa **entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di apertura della procedura**.

Decorso questo termine non è più ammessa né la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, né la presentazione di istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate.

Si segnala tuttavia che nella risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 485/2022 è previsto che *"laddove il cedente/prestatore, ritenendo di poter utilmente recuperare il proprio credito, scegliesse di insinuarsi al passivo e di non avvalersi della facoltà prevista dal predetto comma 3-bis, e la procedura concorsuale si rivelasse infruttuosa, il medesimo*

*potrebbe comunque avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26"*. In quel caso il termine per l'emissione della nota di variazione sarebbe quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno di chiusura della procedura.

Nel caso in cui, successivamente all'emissione della nota di variazione in diminuzione, il corrispettivo dovesse essere pagato in tutto o in parte, il creditore dovrà emettere una nota di variazione in aumento così da riallineare le variazioni dell'imponibile al corrispettivo effettivamente incassato.

La **nota di credito** deve **contenere sia l'imponibile che l'IVA**, andando così a stornare anche l'imponibile non incassato poiché *"il mancato pagamento a causa di procedure concorsuali deve essere, comunque, riferito all'operazione originaria nel suo complesso e, pertanto, non è possibile emettere nota di variazione per il recupero della sola imposta"*. Attenzione perché una nota di variazione di sola IVA potrebbe essere considerata errata dall'Agenzia delle Entrate con la conseguenza che, qualora fosse nel frattempo spirato il termine di cui sopra, verrebbe definitivamente meno la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione della relativa imposta in sede di dichiarazione IVA.

Nella circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in caso di **concordato preventivo**, a



differenza delle altre procedure concorsuali, il creditore può emettere una nota di variazione in diminuzione solo per la quota di credito chirografario destinata a restare insoddisfatta, in base alle percentuali definite dalla procedura.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.

Cordiali saluti.